

Prot. 307/2024

26 NOV. 2024



TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione XIV civile

Roma, 25/11/24

Al dirigente della cancelleria

Ai magistrati della sezione

e.p.c. al Presidente del Tribunale

Oggetto: trattazione delle domande tardive di ammissione al passivo delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e delle procedure di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.

preso atto che l'attuale disposto dell'art. 310 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/24, che trova applicazione in tutte le procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, prevede ora, al comma 1 bis, che il procedimento di verifica si svolga anche per le domande di insinuazione tardive con le modalità indicate al comma 1 per la verifica delle domande tempestive;

che le disposizioni adottate con i decreti del 2/4/24 e del 5/7/24 in attuazione del precedente disposto normativo sono, pertanto, divenute inefficaci a seguito delle modifiche normative sopravvenute;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai commissari delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e ai liquidatori delle procedure di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c., avvisandoli che il procedimento per la verifica delle domande di insinuazione tardive dovranno essere trattate con le modalità previste dall'art. 330, comma 1, CCII nell'attuale formulazione.

Il Presidente di sezione f.f.

Dott. Stefano Cardinali